

Rep. n 2561

**COMUNE DI BERTINORO**

**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTA**

**MARIA NUOVA SPALLICCI CUP: H69H18000100005 CUI**

**80002170407202200006 PNRR M2 C4 - INV. 2.2 - FINANZIATO**

**DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CIG 95941585A4**

L'anno duemilaventitré, il giorno quattro (4) del mese di maggio alle ore 12,00

nella Residenza comunale, posta in Piazza della Libertà n. 1

Innanzi a me **Dott. Silvia Borghesi**, Vice Segretario Generale, in qualità di Ufficiale

Rogante dell'Amministrazione Comunale di Bertinoro, secondo quanto previsto

dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Con la presente scrittura privata autenticata sottoscritta digitalmente, di cui il Vice

Segretario autentica digitalmente le sottoscrizioni delle parti:

tra Il **Comune di Bertinoro**, con sede in Bertinoro, Piazza della Libertà n. 1, 47032

Bertinoro (FC) (codice fiscale n. 80002170407) rappresentato dall'Ing. Barbara

Dall'Agata, la quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua

qualità di Capo Settore Tecnico – LL.PP. - per effetto dell'art 107, comma 3, lett. c),

del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, domiciliato per qualifica presso la Residenza Municipale;

e

la società PPG di Mengozzi Marzio e Davide s.a.s. con sede a Santa Sofia (FC) Via

Giuseppe di Vittorio, 5 (codice fiscale e partita iva n. 00937910404, legalmente

rappresentata in quest'atto dal Sig. Mengozzi Davide, ;

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di Giunta del Comune di Bertinoro n. 03 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi all'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTA MARIA NUOVA SPALLICCI CUP: H69H18000100005 CUI 80002170407202200006 PNRR M2 C4 - INV. 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CIG **95941585A4** per un importo complessivo di € 120.280,07 oltre IVA, di cui € 12.769,86 per oneri della sicurezza;

- con determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Bertinoro, n.10 del 19/01/2023, che forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, in sede di determinazione a contrattare si è stabilito di ricorrere ad una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) della Legge 120/2020 e s.m.i., previa consultazione di n. 3 operatori economici, individuando, per la successiva aggiudicazione dei lavori, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con la stessa determinazione n. 10 del 19/01/2023, si è disposto, fra altro, che per giungere all'affidamento in appalto dei suddetti lavori, di avvalersi della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ai sensi della convezione in essere fra la Unione dei Comuni ed i Comuni aderenti di istituzione della Centrale Unica di Committenza;

- con convenzione Rep. 47 del 30/06/2020 "Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza" dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana e per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio

- si conferiva all'Unione di Comuni medesima le funzioni e attività relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC):

- l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i. stabilisce che per l'affidamento di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00, ci si può avvalere del criterio di affidamento diretto e che per l'affidamento dei lavori in parola di importo a base d'asta pari a €. 120.280,08, si è stabilito di procedere ad affidamento diretto mediante confronto tra più imprese;

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana dei Comuni ex CMAF e Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli n.74 del 06/02/2023 si sono approvati i documenti di gara, lettera d'invito – disciplinare di gara e modelli di dichiarazione da rendersi da parte delle imprese partecipanti alla gara, nonché individuato quale responsabile del sub-procedimento di negoziazione e affidamento dei lavori, espletato della Centrale di Committenza, il Geom. Luciano Torricella, Responsabile P.O. Ufficio Tecnico dell'Unione;

- con determinazione del Responsabile P.O. Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana n.117 del 22/02/2023 è stata nominata la Commissione di gara;

- dal verbale di gara del 22/02/2023 redatto dalla Commissione di gara risulta che l'impresa P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO e DAVIDE s.a.s. - Via G. Di Vittorio, 5A – 47018 Santa Sofia (FC) ha presentato la migliore offerta proponendo, per i lavori suddetti, un ribasso sull'importo posto a base di gara del 1,51%, tale da portare ad un importo contrattuale netto di €. 118.656,68 di cui €. 12.769,86 relativi ai costi delle sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione del Responsabile P.O. Ufficio Tecnico dell'Unione dei

Comuni della Romagna Forlivese – Centrale di Committenza, n. 137 del 01/03/2023

si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, constatato il buon esito favorevole delle

verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale auto dichiarati dall'impresa in

sede di partecipazione alla procedura negoziata, aggiudicando definitivamente

all'impresa P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO e DAVIDE s.a.s i lavori di

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTA

MARIA NUOVA SPALLICCI in Comune di Bertinoro (FC), portando l'importo

contrattuale, al netto del ribasso d'asta, a €. 118.656,68 di cui €. 12.769,86 relativi ai

costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- è stata verificata la regolarità contributiva con Durc con validità 08/06/2023 e la regolarità

fiscale di cui all'art. 38, comma 1 lett g) del D.Lgs. n. 163/2006;

- che l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante la seguente documentazione (Prot.

Com.le n.5530 del 16/03/2023, n. 6315 del 29/03/2023, n. 6718 del 3/04/2023, n. 7315 del

12/04/2023 e 8842 del 4/05/2023):

- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle iscrizioni

dell'impresa effettuate all'INPS e all'INAIL e alla Cassa Edile e del contratto collettivo stipulato

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicate ai lavoratori

dipendenti;

- documenti inerenti la sicurezza; piano operativo di sicurezza POS:

- documento unico di valutazione dei rischi;

- dichiarazione del nominativo del soggetto che assolve i compiti di cui all'art. 97 del

D.Ls. 81/2008;

- dichiarazione del rappresentante legale di non essere soggetto a provvedimenti di

sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;

- comunicazione della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dalla stazione appaltante, individuato nel sig. Mengozzi Davide, restando inteso

che l'eventuale decadenza e cessazione dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante;

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136 del

13/08/2010;

- polizza all risks con le caratteristiche, i valori ed i massimali indicati nell'art. 15, del

Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara;

- che l'appaltatore ha dichiarato che l'incidenza presunta del costo della manodopera

sull'intero appalto ammonta a € 55.175,35;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto e importo netto contrattuale:**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto

Il Comune di Bertinoro, (di seguito nel presente atto denominato anche

semplicemente "Ente" o "Stazione Appaltante") rappresentato in quest'atto

dall'Ing. Barbara Dall'Agata, Capo del Settore Lavori Pubblici in esecuzione della

sopracitata determinazione dell'Unione Romagna Forlivese, Centrale di

Committenza n.137 del 1/03/2023 affida all'impresa **P.P.G. DI MENGOZZI**

**MARZIO e DAVIDE s.a.s. (nel presente atto denominato anche semplicemente**

**"Appaltatore" o "Operatore Economico") - Via G. Di Vittorio, 5A – 47018 Santa**

**Sofia (FC)**, legalmente rappresentata in quest'atto dal Sig. Mengozzi Davide, la quale

accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, i lavori relativi

**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTA**

**MARIA NUOVA SPALLICCI CUP: H69H18000100005 CUI**

**80002170407202200006 PNRR M2 C4 - INV. 2.2 - FINANZIATO**

**DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CIG 95941585A4** sotto

l'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto. L'appalto, inoltre, viene concesso ed accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti nel C.S.A., con particolare riferimento all'art. 1.3 denominato Obblighi specifici a carico dell'appaltatore nell'esecuzione di contratti finanziati con fondi PNRR, e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo così come approvato e allegato alla deliberazione di Giunta del Comune di Bertinoro n.3 del 13/01/2023, che unitamente a quanto elencato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche "C.S.A."), l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, anche se non materialmente allegati al presente atto, per averli firmati a parte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1.2 I commi 1, 2, 3, dell'art. 5 del C.S.A. disciplinano l'interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 2 – Corrispettivo - Conoscenza delle condizioni di appalto - Remuneratività dei prezzi**

2.1 L'importo netto contrattuale ammonta ad **€. 118.656,68**

(centodiciottomilaseicentocinquantasei,68) oltre IVA di legge, così suddiviso:

- € 105.886,82 per lavori al netto di ribasso d'asta del 1,51%;
- € 12.796,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2 Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice. I prezzi unitari, in base ai quali è stato costruito il prezzo complessivo, sono quelli dell'elenco prezzi di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 3 del 13/01/2023.

2.3 I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati, anche delle prestazioni dettagliatamente elencate nel C.S.A.

2.4 L'importo complessivo dei lavori appaltati a misura, è presunto; qualora le quantità dei lavori subiscano maggiorazioni o diminuzioni nei limiti di legge, l'importo complessivo risulterà adeguato; però i prezzi unitari risultanti dalla gara non dovranno subire modificazioni, anche qualora per l'esecuzione di tali lavori si rendesse necessaria una proroga al termine contrattuale.

2.5 L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano; dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

2.6 L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto o nel CSA.

2.7 Il Committente, quindi, ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di formulare l'offerta di partecipazione alla gara di appalto, abbia diligentemente visitato il luogo dove dovranno svolgersi i lavori e si sia reso conto delle prestazioni da eseguire, della loro entità (anche riferita ad eventuali altri appalti concomitanti per conto dello stesso committente), dei luoghi per gli approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come si possa provvedere all'acqua, agli inerti, alle discariche, delle distanze di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per

dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del CSA e dei documenti di contratto; che abbia inoltre attentamente valutato gli oneri di organizzazione, dei presidi di sicurezza, i limiti alla capacità produttiva, connessi con la necessità di rispettare rigorosamente le norme vigenti e di attuare tutti i possibili criteri di sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni, e di tutela ambientale; i vincoli derivanti dalla presenza dei sottoservizi, dalla natura del suolo e del sottosuolo.

2.8 In conseguenza, i prezzi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa.

2.9 I prezzi anzidetti, si intendono dunque accettati dall'appaltatore, in base a calcoli di convenienza, a suo rischio e pericolo e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

2.10 Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore riconosce per di più esplicitamente che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l'utile di impresa e gli oneri per la sicurezza.

### **Art. 3 - Termini per l'esecuzione – sospensioni - proroghe**

3.1 Consegna e inizio dei lavori: la consegna e l'inizio dei lavori sono disciplinati all'art. 13 del C.S.A.

3.2 Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'esecuzione parziale degli stessi: come indicato all'art. 14 del C.S.A. il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.



3.3 Nel calcolo del tempo di cui al comma 3.2. è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3.4 L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili.

3.5 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3.6 Proroghe: L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al punto precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto punto. Le modalità, i tempi per le richieste anticipate di proroga rispetto a quanto sopra specificato e le modalità e i tempi di concessione delle stesse trovano una puntuale disciplina all'art. 15 del C.S.A. Ai fini della concessione di eventuali proroghe richieste il RUP terrà altresì in considerazione le milestone previste dai progetti finanziati con fondi PNRR.

3.7 Sospensioni dei lavori: le sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori e quelle ordinate dal R.U.P sono disciplinate rispettivamente agli artt. 16 e 17 del C.S.A.

3.8 Programma esecutivo dei lavori, cronoprogramma e inderogabilità dei termini di esecuzione: Trovano una puntuale disciplina agli artt. 19 e 20 del C.S.A.

#### **Art. 4 - Penali in caso di ritardo**

4.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno virgola zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto

contrattuale, pari a €. 118,66 ai sensi dell'art. 50, co. 4 della L. 108/2021 di conversione con modificazioni del D.L. 77/2021. L'art. 18 del C.S.A. disciplina le modalità e la misura per l'applicazione delle penali di cui sopra, delle penali derivanti dal mancato rispetto del termine ultimo di esecuzione delle prestazioni (31/03/2026) pena la revoca del finanziamento e delle penali derivanti dal mancato rispetto del principio DNSH relativamente agli obblighi riassunti all'art. 1.3 del C.S.A.

#### **Art. 5 - Pagamenti**

5.1. Anticipazione: L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla stretta osservanza delle norme vigenti in materia e di quanto dettagliato all'art. 25 del C.S.A.

5.2. Pagamenti in acconto: l'art. 26 del C.S.A., disciplina in dettaglio le modalità di erogazione delle rate di acconto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applica quanto previsto dal comma 13 dell'art. 26 del C.S.A.

5.3. Pagamenti a saldo: In osservanza a quanto disposto dall'art. 27 del C.S.A., il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità dettagliatamente descritte al precitato art. 27 del C.S.A.

5.4. Fatturazione: La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in

legge n. 89/2014. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. L'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), identificato con il n. **95941585A4**, del CUP (Codice unico di progetto) identificato con il n. **H69H18000100005**, del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Bertinoro, in **FC935P** nonché della specifica dicitura relativa alla fonte di finanziamento europeo ossia: PNRR M2 C4 Inv.2.2 - finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu. La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'adozione del SAL o dall'esito positivo del collaudo, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5.5 In ogni caso, la Stazione Appaltante, come da disciplina del D.lgs. 192/2012, "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si impegna a corrispondere gli importi dovuti nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle relative fatture e dopo verifica ed accettazione delle stesse da parte dell'Ufficio competente.

5.6 In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art.

17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it), citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni

richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Bertinoro

rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto

legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà

trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora

trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra

indicato, la certificazione di cui al citato comma 5 art. 17- bis D.lgs. n. 241/1997.

#### **Art. 6 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo**

6.1 Si applicheranno integralmente gli artt. 28 e 29 del C.S.A.

#### **Art. 7 - Revisione prezzi e modifiche al contratto**

7.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del C.S.A. ed in deroga all'articolo

106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei

singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate

dalla Stazione Appaltante nei casi e nelle modalità previste dall'art. 29 del DL

77/2022 convertito con modificazioni dalla L. 25/2022. Sono esclusi dalla

compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta

secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 29 del DL 77/2022 come convertito.

Con riferimento alle altre voci di prezzo che non siano materiali da costruzione, è

applicabile la revisione prezzi di seguito descritta, così come previsto dall'articolo

29, comma 1, lett. a) del DL 77/2022. Le voci di prezzo, in seguito di motivata e

documentata richiesta all'Appaltatore ex art. 106, comma 1 lett. a) del Codice,

pervenuta a mezzo PEC, saranno revisionati tenendo conto dell'indice ISTAT dei

"prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", calcolato sulla

variazione percentuale rispetto al mese di sottoscrizione del contratto. La revisione

dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e non è dovuta nel caso in cui la durata dell'intervento non superi l'anno solare.

7.2 Le modifiche e le varianti sono altresì regolate dall'art. 106 del Codice e dagli artt. 1.4, 37 e 38 del C.S.A.

7.3 Con riferimento infine alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite fino ad un massimo del 20% con riferimento all'importo contrattuale netto.

7.4 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal RUP.

#### **Art. 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

8.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, e a tal fine ha comunicato il conto corrente dedicato all'appalto di che trattasi e le persone delegate ad ivi operare. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 64 del C.S.A.

#### **Art. 9 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

9.1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Art. 10 - Cauzioni e garanzie**

10.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico ha presentato, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, cauzione definitiva di importo pari a €. 5.932,85, somma ridotta del 50% in quanto in possesso di certificati di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, in scadenza il giorno 8.11.2025, mediante polizza fideiussoria n. 789412536-03 emessa in data 14/03/2023 da Allianz Viva S.p.A. La gestione della cauzione definitiva sopra indicata trova una puntuale regolamentazione, oltre che nell'articolo 113 del Codice, anche agli artt. 34 e 35 del C.S.A.

10.2 L'Operatore economico ha prestato inoltre le garanzie previste dall'art. 103 comma 7, del Codice, di cui all'art. 36 del C.S.A., come da polizze di assicurazione n. 789412346-18, emessa da Allianz Viva S.pa, Intermediari Assirelli Nanni SRL, con validità dal 1/06/2023 al 31/10/2024, acquisita agli atti del Settore Lavori Pubblici Appendice. Tali polizze dovranno essere mantenute inalterate ed efficaci per tutta la durata del contratto. In materia si richiama quanto stabilito dal citato art. 103 del Codice e la disciplina di dettaglio contenuta nel C.S.A.

#### **Art. 11 - Subappalto**

11.1 E' regolamentato dall'art. 105 del Codice e, nel dettaglio dagli artt. 46-47-48 del C.S.A. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: "DEMOLIZIONI, SCAVI, OPERE EDILI, ANCORAGGI, POSA PAVIMENTAZIONE, OPERE DI CARPENTERIA METALLICA, REALIZZAZIONE INTONACO, RIVESTIMENTI, POSA INFISSI, OPERE DI TINTEGGIATURA, FOGNATURE, CANALIZZAZIONI, LAVORI IN TERRA, FINITURE DI OPERE DI NATURA EDILE E TECNICA, COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO, IMPIANTI INTERNI ELETTRICI -

TELEFONICI – RADIOFONICI – TELEVISIVI, FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI – PLASTICI – METALLICI - VETROSI” x

**Art. 12 - Definizione delle controversie**

12.1 L'accordo bonario trova una puntuale e dettagliata disciplina oltre che nell'art. 49 del C.S.A. anche all'art. 205 del Codice. Ai sensi dell'art. 50 del citato Capitolato, ove non si proceda all'accordo bonario di cui al precedente capoverso, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziale competente presso il Foro di Forlì essendo, comunque, esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 13 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

13.1 La stipulazione del presente contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipulazione di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva, si applicherà la disciplina di cui all'art. 51 del Codice così come dettagliato all'art. 52 del C.S.A.

**Art. 14 - Risoluzione del contratto**

14.1 La risoluzione del contratto è disciplinata dettagliatamente dagli artt. 21 e 53 del C.S.A.

14.2 Si precisa che l'Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto nel C.S.A. e nel presente contratto, si riserva di procedere alla risoluzione in danno del contratto con conseguente richiesta di risarcimento presso le sedi competenti, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla normativa specifica applicabile agli appalti finanziati con fondi PNRR. A titolo esemplificativo si citano le seguenti casistiche: violazione degli obblighi derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021, violazione del termine ultimo di esecuzione delle prestazioni che comporta la revoca parziale o

totale del finanziamento e violazione degli obblighi necessari al rispetto del principio di DNSH.

14.3 Si applica in ogni caso l'art. 108 del Codice.

14.4 Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, nei casi previsti dalla norma medesima.

#### **Art. 15 - Clausola di manleva**

15.1 L'Operatore economico terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Operatore economico stesso.

#### **Art. 16 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

16.1 Al termine dei lavori e a fronte della comunicazione scritta di ultimazione dei lavori dell'appaltatore il direttore dei lavori effettua tempestivamente i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e redige, entro i successivi 10 giorni, il certificato di ultimazione dei lavori. Nel dettaglio si applicherà l'art. 54 del C.S.A.

#### **Art. 17 - Termini per il collaudo**

17.1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale



termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

17.2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel C.S.A. o nel presente contratto.

#### **Art. 18 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

18.1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

18.2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

18.3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

18.4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

18.5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal C.S.A.

#### **Art. 19 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

19.1 Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e dal C.S.A., nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi dettagliatamente elencati agli artt. 57 e 58 del C.S.A.

19.2 Restano a carico dell'appaltatore: tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

19.3 E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza, come specificato nell'art. 45 del CSA. E' quindi stabilito che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, rimanendo esclusa la responsabilità del personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto salvo infine, quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, in merito alla competenza del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, di proporre al committente - stazione appaltante, la sospensione dei lavori, in caso di gravi inosservanze, da parte dell'appaltatore, delle norme in tema di sicurezza del cantiere, o di sospendere direttamente le singole lavorazioni, nell'ipotesi di pericolo grave ed imminente.

19.4 L'appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà, per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.

19.5 Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

19.6 Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

#### **Art 20 - Applicazione del rispetto del principio del DNSH**

20.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto del principio DNSH nell'ambito del progetto esecutivo e di tutti gli obblighi descritti nella relazione redatta secondo la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" approvata con Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 ed in ottemperanza a tutti i principi dei Regolamenti UE nella stessa espressamente riportati. Tali obblighi in fase di esecuzione sono dettagliati all'art. 1.3 del C.S.A.

20.2 Il rispetto di quanto sopra è da intendersi quale requisito necessario per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 100 del Codice.

20.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal principio del DNSH si applicherà l'art. 18 del C.S.A. con riferimento alle penali da applicare.

20.4 L'Amministrazione, in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal principio del DNSH che comporti anche la parziale o totale revoca del

finanziamento, si riserva di procedere alla risoluzione in danno del presente contratto con conseguente richiesta di risarcimento in capo all'Appaltatore.

**Art. 21 - Attuazione delle pari opportunità, generazionali e di genere e regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità**

21.1 La ditta dichiara di non essere tenuto all'obbligo di redigere il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in quanto occupa n. 18 dipendenti;

21.2 L'Appaltatore prende atto, in relazione agli adempimenti e alle obbligazioni cui l'appaltatore si è impegnato, che nel caso di reiterate violazioni o al verificarsi di inadempimenti di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazioni di penali fino ad arrivare alla risoluzione del contratto, così come meglio declinato nel C.S.A.

21.3 L'affidatario è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di inosservanza del presente obbligo si applicherà quanto previsto all'art. 1.3, punto 6), del C.S.A.

21.4 L'affidatario, ai sensi dell'art, art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 come convertito, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli

obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri

eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore è tenuto

a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di

inosservanza del presente obbligo si applicherà quanto previsto all'art. 1.3, punto 7),

del C.S.A.

#### **Art. 22 - Recesso**

22.1 La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto, in

qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un

preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 109 del Codice.

#### **Art. 23 - Domicilio legale e Foro Competente**

23.1 Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Operatore economico

dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede della Stazione

Appaltante, ne consegue che il Tribunale competente è quello di Forlì

#### **Art. 24 - Codice di comportamento**

24.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.

62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", e del Codice di

comportamento del Comune di Bertinoro, adottato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 9 del 30/01/2014, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o

collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al

rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto

compatibili.

24.2 A tal fine si dà atto che il Comune ha reso disponibile il proprio Codice

di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa

appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

24.3 La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Bertinoro, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

24.4 L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bertinoro cessati dal servizio da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'impresa medesima, sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

24.5 L'appaltatore dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a soggetti che ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sono assimilati, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a dipendenti del Comune di Bertinoro.

#### **Art. 25 - Trattamento dei dati personali**

25.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell'ambito del presente contratto - avente ad oggetto l'affidamento dei lavori **ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTA MARIA NUOVA SPALLICCI -**, nel Comune di Bertinoro. CIG **95941585A4** CUP: H69H18000110005 - ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno

trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento, mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR.

I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

25.2 Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Bertinoro è disponibile scrivendo a [privacy@romagnaforlivese.it](mailto:privacy@romagnaforlivese.it). Le Parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a:

COMUNE DI BERTINORO:[protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it)

25.6 L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Bertinoro è disponibile nella sezione "privacy" del sito dell'Ente <http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?ID=16889> oppure può essere richiesta scrivendo a [protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it), oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo numero di telefono 0543.469209.

#### **Art. 26 - Sicurezza e riservatezza**

26.1 Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali; L'impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali e dati giudiziari ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare il trattamento di detti dati.

26.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell' Amministrazione.

26.3 L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

26.4 L'obbligo di cui ai punti 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

26.5 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 2, 3 e 4 e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

26.6 L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

26.7 In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 2 a 6, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

26.8 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



26.9 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

**Art. 27 Protocollo di legalità e disposizioni antimafia.**

27.1 L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di natura pattizia di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessione di opere e lavori pubblici" perfezionato presso la Prefettura di Forlì-Cesena in data 23 giugno 2011 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena che qui si intendono integralmente richiamate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ferme restando le previsioni della vigente normativa antimafia ed i relativi adempimenti, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante revoca l'aggiudicazione, nega l'autorizzazione al subappalto, diffida l'appaltatore o il concessionario a far valere la risoluzione del subcontratto ovvero, se è già intervenuta la stipulazione, può recedere dal contratto di appalto o concessione o, se è già stata emessa l'autorizzazione al subappalto, può revocarla. L'impresa si impegna ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni prefettizie interdittive a carico dell'altro subcontraente".

27.2 L'impresa appaltatrice prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il

risarcimento dei danni subiti.

In particolare, l'impresa appaltatrice garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare immediatamente al Comune, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nella struttura societaria, nelle figure dei Responsabili tecnici ed amministrativi. 27.3 Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente ai soggetti nei cui confronti si applica tale normativa.

27.4 In osservanza a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 si inseriscono le successive due clausole:

α) L'impresa appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

“Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.

#### **Art. 28 - Documenti che fanno parte del contratto**

28.1 Al presente contratto sono allegati quali parti integranti e sostanziali:

- Capitolato speciale di appalto parte prima;

- L'elenco prezzi unitari;

- Cronoprogramma (predisposto dalla stazione appaltante come previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010);

atti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e che firmano per la piena ed incondizionata accettazione.

28.2 Formano altresì parte integrante del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, anche se non materialmente allegati al medesimo, di comune accordo, ma conservati agli atti del Settore Tecnico – LL.PP., i seguenti documenti:

A) - determinazione del Capo Settore Tecnico – LL.PP. n.10 del 19/01/2023;

B) - determinazione dell'Unione Romagna Forlivese, Centrale di

Committenza n.137 del 1/03/2023

C) - il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto

Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R.

207/2010;

D) - gli elaborati progettuali;

E) - le polizze di garanzia;

F) - il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;

G) - eventuali proposte integrative dell'appaltatore al documento di cui al

punto precedente ed il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 21 del

presente contratto:

H) - il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che l'Impresa

dichiara di conoscere e accettare a tutti gli effetti.

I) - l'Offerta dell'appaltatore presentata in sede di gara agli atti della

Centrale Unica di Committenza;

#### **Art. 29 - Spese contrattuali**

**29.1** Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

**29.2** Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.

29.3 L'imposta di bollo, è determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, (Euro 45,00) in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007.

29.4 L'imposta di bollo sugli allegati al contratto, capitolato speciale di appalto, cronoprogramma ed elenco prezzi soggetti a bollo fin dall'origine, si applica in MODO VIRTUALE, AUTORIZZAZIONE N.7040 del 09/02/2015 RILASCIATA dall'Agenzia delle Entrate di Forlì.

#### **Art. 30 - Norme di chiusura e firme**

30.1 Il presente atto, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

30.2 L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

30.3 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti in vigore sino all'emanazione delle linee guida, decreti e altri atti attuativi del

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e s.m.i. e la legge  
13/08/2010, n. 136, e s.m.i.

30.4 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale  
delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,  
avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente  
singolarmente nonché nel loro insieme.

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente contratto:

- copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art.  
22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del capitolato speciale di appalto;

- copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art.  
22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dell'elenco prezzi unitari;

- copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art.  
22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del Cronoprogramma;

\*\*\*\*\*

Per il COMUNE DI BERTINORO

- il Capo del Settore Lavori Pubblici

Ing. Barbara Dall'Agata

(firma digitale)

Per la società PPG di Mengozzi Marzio e Davide s.a.s.

il Legale rappresentata Sig. Mengozzi Davide,

(firma digitale)

Io sottoscritto dott.ssa Silvia Borghesi Vice Segretario del Comune di Bertinoro,

CERTIFICO

che i signori Ing. Barbara Dall'Agata, Capo Settore Tecnico – LL.PP. e il Sig.

Mengozi Davide, legale rappresentante dell'impresa PPG di Mengozzi Marzio e

Davide s.a.s. con sede a Santa Sofia (FC) Via Giuseppe di Vittorio, 5 della cui

identità personale sono certo, hanno apposto, previa lettura datane da me Vice

Segretario comunale, le proprie firme digitali su ciascun file componente la scrittura

privata autenticata che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

La firma digitale dell'Ing. Barbara Dall'Agata, nata a Forlì (FC) il giorno 16/04/1963

è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A.

iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né

scaduto.

La firma digitale del Sig. Mengozzi Davide è stata verificata con esito tecnico

positivo. Il certificato risulta non revocato né scaduto.

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Vice Segretario

appongo la mia firma digitale alla presente scrittura privata autenticata mediante

strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori

tenuto da Digit PA, il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.

**IL VICE SEGRETARIO**

**Dr.ssa Silvia Borghesi**